



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO PRUSST

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 1 del 23-01-2020

OGGETTO: impegno di spesa ditta Achille SRL

Premesso

che il Comune di Randazzo ha promosso ai sensi del D.M. LL.PP. 08/10/1998 il Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), denominato VALDEMONE, approvato ed ammesso a finanziamento con D.M. n. 14 del 19/04/2000;

che il 31/05/2002 il Sindaco del Comune di Randazzo, delegato dai soggetti pubblici e privati partecipanti al programma del PRUSST VALDEMONE, ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana l'Accordo Quadro, nel quale sono state definite le modalità di attuazione degli interventi inclusi nel PRUSST ed i modi e i tempi di finanziamento delle opere pubbliche;

Dato atto che con Decreto Sindacale n.24 del 17/07/2018 il Segretario Generale dott. Antonio Tumminello è stato designato Responsabile del procedimento Prusst Valdemone;

che con ricorso al TAR Catania Sez. II promosso dalla Ditta Achille SRL P.I. 02626490839 di Patti e conclusosi con sentenza n.1115/2016, il Comune di Randazzo è stato condannato a rifondere alla suddetta ditta ricorrente le spese processuali sostenute nell'ambito del relativo giudizio per un importo di € 1.500,00 oltre oneri accessori;

che con ricorso al TAR Catania sez. IV NRG 139/2019 la ditta Achille SRL ha chiesto l'ottemperanza del giudicato formatosi con la predetta sentenza TAR 1115/2016;

che con sentenza TAR Catania Sez. IV n.2262/2019 emessa sul ricorso n.139/2019 è stata disposta l'ottemperanza della citata sentenza TAR Catania n.1115/2016;

che, pertanto, al fine di evitare l'insediamento di un Commissario ad Acta già designato nella Sentenza TAR Catania Sez. IV nella persona del Segretario generale del comune di San Fratello, con aggravio di spesa per questo comune, si ritiene opportuno dare esecuzione alla sentenza TAR 1115/2016 pagando le spese legali alla ricorrente Ditta Achille SRL P.I.: 02626490839;

che le predette spese ammontano € 3189,59 come da allegato prospetto redatto dall'Ufficio Affari Legali;

Visto il D.L. 18/08/2000, n. 267;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

Visto Lo Statuto Comunale

Visto il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti:

- Di impegnare la somma complessiva pari a €3.189,59 al fine di liquidare alla ditta SRL di Patti P.I. 02626490839 le spese di giudizio scaturenti dalle sentenze TAR CT n. 1115/2016 e 2262/2019.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO PRUSST

DETERMINAZIONE N. 1 del 04-02-2020
Reg. Gen. N. 71 del 04-02-2020

OGGETTO: impegno di spesa ditta Achille SRL

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
Dott. Antonio Tumminello

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore UFFICIO PRUSST;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Impegno N. 1640 del 26-03-2007 a Residuo 2007 CIG	
5° livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	
Capitolo 13160 / Articolo REALIZZAZ. PROGRAMMA PRUST CON RISORSE DA ENTI PUBBL. E PRV.I	
Causale	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SRL DI PATTI SPESE DI GIUDIZIO SENT.TAR CT N.1115/2016 E 2262/2019.
Importo 2020	Euro 2.250,00

Sub impegno N. 1810/ 33 del 04-02-2020 a Residuo 2007 CIG	
5° livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	
Capitolo 13160 / Articolo REALIZZAZ. PROGRAMMA PRUST CON RISORSE DA ENTI PUBBL. E PRV.I	
Causale	LIQUIDAZ. ALLA DITTA SRL DI PATTI SPESE DI GIUDIZIO SENT.TAR CT N.1115/2016 E 2262/2019
Importo 2020	Euro 939,59

Addì 04-02-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello

Prusst. Pagamento alla Ditta Achille srl spese legali sentenze Tar CT 1115/2016 e
TAR CT n 2262/2019

Voci Parcella	TOTALE PARCELLA	
Competenze e onorari	€ 1.500,00	
Spese generali 15%	€ 225,00	
Imponibile	€ 1.725,00	-
C. A. P. (4%)	€ 69,00	-
Imponibile IVA	€ 1.794,00	-
I. V. A. (22%)	€ 394,68	-
Tassa C. O. (3%)		
Spese esenti	€ 1.000,91	
TOTALE	€ 3.189,59	

Gent.mo Sig. Resp. Proc. PRUSST VALDEMONO,

con la presente, nell'interesse della Società mia assistita "Achille s.r.l." nel giudizio R.G. n. 139/2019 del TAR Catania,

specifico le somme liquidate nella sentenza n. 2262/2019:

€ 1.500,00 a titolo di onorario

€ 225,00 a titolo di spese generali ex art. 13 (15% onorari)

€ 69,00 a titolo di Cassa Avvocati

Totale imponibile: € 1.794,00,

cui aggiungere: € 394,68 (IVA)

e spese esenti: € 700,91 (di cui € 650,00 per C.U., € 50,91 per refusione spese, come indicato in sentenza) ,
per un totale di

€ 2.889,59, cui aggiungere € 300,00 a titolo di C.U. per il giudizio di ottemperanza.

La somma da accreditare alla Achille s.r.l. ammonta quindi a: € 3.189,59 al seguente Codice IBAN:

IT5500200882380000300474866.

Cordiali Saluti

Avv. Rosaria Segreto



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Catania
SEZIONE QUARTA

Avvocato Difensore:

Presso:

Segretario Comunale - Comune Di San
Fratello - Comm Ad Acta

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 30/09/2019 con il n. 2262/2019 ed esito: **Accoglie Nomina Commissario Ad Acta.**

Numero Registro Generale: 139/2019

Parti	Avvocati
Achille S.R.L.	Segreto Rosaria

Contro:

Parti	Avvocati
SEGRETARIO COMUNALE - COMUNE DI SAN FRATELLO - COMM AD ACTA, ed altri	

Alla C. a. del Segretario Generale per l'eventuale seguito di competenza in qualità di Commissario ad Acta. Si allega il provvedimento (sentenza n. 2262/19) di nomina.

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.



Prat. N. *SIAZ*
Socio/Sindaco/Segret.

Catania, li' 01/10/2019

Il Direttore di Segreteria

COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 0000472 del 10-01-2020 in arrivo

Publicato il 30/09/2019

N. 02262/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2019, proposto da Achille S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Segreto Rosaria, domiciliato presso la Segreteria del Tar Catania a in Catania, via Istituto Sacro Cuore, 22;

contro

PRUSST Valdemone, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

PRUSST Valdemone, in persona del responsabile del procedimento nell'ambito dell'istruttoria sul progetto esecutivo per la realizzazione di un villaggio-albergo sito in località Galice nel Comune di Patti, non costituito in giudizio;

Comune di Randazzo (CT), in persona del Sindaco pro tempore, n.q. di Ente attuatore del PRUSST Valdemone, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Patti, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1115/2016 del T.A.R. Sicilia – Sez. Staccata di Catania (Seconda Sezione);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Achille s.r.l. vedeva liquidata, con sentenza n. 1115/2016 della II Sezione del TAR Sicilia – Sezione Staccata di Catania, la somma di euro 1.500,00 a titolo di refusione delle spese processuali sostenute nell'ambito del relativo giudizio, posta interamente a carico del soccombente Comune di Randazzo.

La sentenza sopra menzionata veniva attestata come passata in giudicato da funzionario operante presso il predetto ufficio giudiziario in data 07/02/2018.

Malgrado la notifica della predetta sentenza - non ancora passata in cosa giudicata, ma munita di formula esecutiva sin dal 06/10/2016 – fosse avvenuta in data 10/02/2017, perdurando l'inadempimento del Comune di Randazzo la società Achille s.r.l. si vedeva costretta, agendo a mezzo del proprio legale rappresentante, ad evocarla in giudizio in sede di ottemperanza, con un ricorso notificato il 08/01/2019 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 23/01/2019.

L'Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

In data 26/09/2019, aveva luogo la camera di consiglio per l'esame del ricorso in epigrafe, che veniva rimesso in decisione.

Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dall'avvenuta notificazione del titolo esecutivo (qui in data 10/02/2017)

previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 08/01/2019, dopo quasi due anni dalla notifica con formula esecutiva della sentenza n. 1115/2016 della II Sezione del TAR Sicilia – Sezione Staccata di Catania.

Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova adeguato fondamento nella precedentemente indicata sentenza, cui l'Amministrazione intimata ha illegittimamente omesso di prestare ottemperanza.

Il Collegio, di conseguenza, accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti dichiara l'obbligo del Comune intimato di ottemperare alla sentenza n. 1115/2016 della II Sezione del TAR Sicilia – Sezione Staccata di Catania, corrispondendo alla società ricorrente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, le seguenti somme:

- 1) euro 1.500,00, a titolo di refusione delle spese processuali sostenute nell'ambito del giudizio concluso dalla sopra indicata sentenza;
- 2) euro 50,91, a titolo di refusione delle spese sopportate dalla società ricorrente per il compimento di tutti gli atti accessori e propedeutici per l'attivazione del giudizio di ottemperanza (e rappresentate, analiticamente, da euro 26,96 per il rilascio, in data 30 ottobre 2015, di n. 2 copie esecutive della sentenza n. 1115/2016; da euro 7,95 per la notificazione della sentenza n. 1115/2016; da euro 16,00 per il rilascio, da parte del T.A.R. Catania, in data 7 febbraio 2018, della certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza n. 1115/2016).

Si esclude, invece, che possa costituire oggetto di una pronuncia in sede di ottemperanza la (richiesta, dalla società ricorrente) condanna all'obbligo di rifondere gli importi corrisposti a titolo di contributo unificato, tanto in relazione al presente giudizio, quanto con riguardo a quello conclusosi con la sentenza della cui ottemperanza oggi si tratta. Infatti l'obbligo di rifondere tali somme all'attore vittorioso non discende dalla sentenza della cui ottemperanza si tratti, ma è, piuttosto, un effetto che si produce *ex lege* (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 21 novembre 2018, n.6587) in base alle previsioni dell'art. 13, comma 6 bis 1,

del D.P.R. n. 115/2002, alla stregua del cui secondo paragrafo *“l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio”*. Sicchè *“non è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell'Autorità giurisdizionale”* (T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, Sent.13 giugno 2019, n. 157) per accertare il diritto alla loro refusione in capo all'attore vittorioso che le abbia inizialmente sostenute.

Tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda formulata dalla società ricorrente, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe per la parte indicata in motivazione, e per gli effetti ordina all'Amministrazione intimata di adempiere in conformità alle statuizioni ivi contenute.

Per l'ipotesi di perdurante inadempimento dell'amministrazione soccombente protrattosi oltre il termine indicato in precedenza, affida al Segretario Comunale del Comune di San Fratello l'incarico di commissario *ad acta* per adempiere in sua vece entro i successivi 60 giorni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 0000472 del 10-01-2020 in arrivo

Da "invio_avvisi@pec.ga-cert.it" <invio_avvisi@pec.ga-cert.it>

A "comunesanfratello@pec.it" <comunesanfratello@pec.it>

Data martedì 1 ottobre 2019 - 17:01

Avviso DEPOSITO SENTENZA per il ricorso 201900139 COD#tarct2019101172766_1

Questo messaggio e' generato automaticamente. Si prega di non rispondere.

Allegato(i)

Avv015_201900139_2019101172766.pdf (20 Kb)

201902262_01.pdf (136 Kb)

COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 0000472 del 10-01-2020 in arrivo

COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 0000472 del 10-01-2020 in arrivo

Servizio assistenza

Il canale preferenziale per l'assistenza è la prenotazione di chiamata (info)

Demografici	0737 781223
Ragioneria	0737 781224
Personale	0737 781225
Tributi	0737 781226
Segreteria, Pratiche edilizie, Territorio, Egeov	0737 781227

Ambiente H2006 - Comune di

di silvestro giuseppe

[come eseguire il login](#)

[Accedi](#)

[Modifica password](#)

In caso di messaggio "Il componente hplugin non è installato" installare il plugin per supportare i programmi che

Da: Scarpignato Gaetano il 10-01-2020 alle 12:04

Prendi in carico

Rispondi ▼

Sub assegna

Respingi

Archivia

Destinatari: Di Silvestro Giuseppe;La Plana Emilio;Salmeri Salvatore;Segretario Generale;Sindaco Randazzo;Tumminello Antonio;
Oggetto: Prot. (A) n.472 - POSTA CERTIFICATA: notifica sentenza tar catania n. 02262/2019 noma commissario ad acta

Protocollo:
N.472 del 2020 COMUNE DI RANDAZZO

Allegati:

- Testo e-mail.mht
- dalicert.xml
- smime.p7s
- doc08380520200110093002.pdf

Procedimento: nessuno
Carteggio: nessuno
Com. collegate: nessuna
Atto: nessuno

rotocollo n. 472 del 10-01-2020

ggetto : POSTA CERTIFICATA: notifica sentenza tar catania n. 02262/2019 noma commissario ad acta

ittente : SPALLINO ENRICO

all mittente : enricospallino@pec.it